

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione I Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Emanuela Germano Cortese – Presidente

dott. Tiziana Maccarrone – Consigliere relatore

dott. Gian Andrea Morbelli – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di appello n. 1346/2021 R.G. trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 06.12.2022, promosso da:

BANCA [REDACTED]
[REDACTED] in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via della Quattro Fontane n. 10 -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, indirizzo PEC: lucioghia@ordineavvocatiroma.org-, come da procura in atti

- appellante -

nei confronti di

[REDACTED] in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del Liquidatore volontario e del Liquidatore Giudiziale, già rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e successivamente rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] all'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in [REDACTED] - per gli avvisi e le comunicazioni di rito, indirizzi PEC: [REDACTED] e [REDACTED]; fax n. [REDACTED] come da procura allegata alla comparsa di riassunzione e costituzione di nuovo difensore del 2.11.2022

- appellata -

oggetto: Restituzione somme – Compensazione crediti

Conclusioni delle parti costituite:

L'avv. Ghia per l'Appellante ha così concluso: "Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, *contrariis reiectis*: - per tutti i motivi di cui all'atto

d'appello, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - in accoglimento dell'atto d'appello; - e premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso; (1) in riforma della sentenza impugnata, respingere in toto ogni domanda della [REDACTED] in liquidazione e in concordato preventivo, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata; (2) condannare la [REDACTED] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla BANCA [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti gli importi che quest'ultima ha pagato in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali e maggior danno dalla data dei pagamenti all'effettiva restituzione; (3) rigettare ogni avverso appello incidentale, ogni avversa domanda, eccezione, istanza e deduzione; (4) sempre in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del precedente grado di giudizio, con tutti gli accessori di legge. (5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente grado di giudizio, con tutti gli accessori di legge".

Gli avv.ti [REDACTED], per l'Appellata costituita hanno così concluso: "Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Respingersi l'appello di [REDACTED] confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Con il favore di spese, IVA e CPA".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in appello notificato in data 08.11.2021 Banca [REDACTED] e, per essa [REDACTED] quale mandataria, ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale di Biella n. 836/2021 pubblicata il 6.10.2021 e notificata il 7.10.2021, con la quale è stata accolta la domanda di [REDACTED] s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, con condanna della banca a restituire l'importo di € 24.969,52: [REDACTED] ha insistito per il rigetto delle domande della controparte, con le pronunce conseguenti quanto alle spese processuali dei due gradi e al rimborso degli importi versati in esecuzione della sentenza impugnata.

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] in liquidazione e in concordato preventivo, aveva convenuto in giudizio la Banca [REDACTED] S.p.A. dinanzi al Tribunale di Biella, per domandare la restituzione

dell'importo di € 25.287,19, ricevuto per il pagamento di ricevute bancarie in scadenza a favore della società e asseritamente posto in modo illegittimo in compensazione dall'istituto di credito con poste debitorie esistenti sul rapporto di conto corrente in essere tra le parti; l'illegittimità della prospettata compensazione derivava, secondo la società, dal fatto che essa era avvenuta dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo e quindi in danno dei creditori sociali. L'attrice aveva esposto in fatto di aver sottoscritto con la convenuta il contratto di conto corrente avente n. 18925, al quale era collegato il conto anticipi di portafoglio commerciale n. 235017; in data 15.01.2012 la società era stata posta in liquidazione e poi, in data 28.03.2012 aveva depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, accolto con decreto del successivo 30.05.2012; sui conti in essere con [REDACTED] prima del deposito della domanda di concordato preventivo erano stati anticipati dalla banca gli importi relativi a delle ricevute bancarie aventi però scadenza successiva al deposito della domanda di concordato e regolarmente onorate dai clienti per l'importo di € 25.064,38; dette somme, una volta incassate, anziché essere messe a disposizione di [REDACTED] erano state trattenute dalla banca e portate a compensazione con poste debitorie a carico della società. L'attrice aveva quindi domandato la restituzione del complessivo importo di euro 25.287,19 sul presupposto dell'illegittimità della compensazione operata dalla banca in quanto in violazione degli artt. 56 e 169 L. Fall. e del principio della *par condicio creditorum*.

Si era ritualmente costituita in giudizio Banca [REDACTED] contestando il fondamento della domanda attorea, negando l'illegittimità della compensazione (in quanto legittima e contrattualmente pattuita all'art. 5 delle condizioni generali del contratto di conto corrente) ed affermando altresì che non vi era prova che le ricevute bancarie il cui pagamento era oggetto di contestazione fossero scadute dopo il deposito della domanda di concordato preventivo di [REDACTED] che la compensazione fosse stata posta in essere oltre quella data.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, l'attrice aveva disconosciuto espressamente la sottoscrizione in calce al contratto di conto corrente prodotto da parte convenuta ed il giudice aveva assegnato alle parti il termine per la mediazione con rinvio a udienza successiva. All'esito dello scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.c. e poi delle comparse conclusionali e

delle memorie di replica, la causa era stata trattenuta in decisione e, con la sentenza n. 836/2021 emessa in data 06.10.2021 il Tribunale di Biella aveva accolto la domanda di [REDACTED] condannando l'istituto di credito al pagamento di € 24.969,52, oltre interessi legali e spese processuali. Sulle eccezioni pregiudiziali e alle questioni di carattere processuale il Tribunale aveva rilevato la tardività e l'invalidità del disconoscimento operato dalla [REDACTED] s.r.l. in relazione alle firme presenti sul contratto di conto corrente contenente il patto di compensazione. Nel merito il Tribunale, dopo aver illustrato ampiamente la nozione di "contratti bancari autoliquidanti" e richiamato l'orientamento difforme del Giudice di legittimità, aveva ritenuto di dare continuità all'interpretazione della giurisprudenza di merito in ordine all'inopponibilità alla procedura di concordato preventivo del patto di compensazione; a fronte di anticipazioni erogate dalla banca prima della presentazione della domanda di concordato, sussisteva l'obbligo della banca di restituire quanto riscosso a tale titolo dopo l'ammissione alla procedura concorsuale; il primo Giudice aveva così motivato la decisione: -a fondamento dell'orientamento interpretativo privilegiato si pongono due principi che caratterizzano, in termini generali, il sistema delle procedure concorsuali nel nostro ordinamento, ovverosia il principio della *par condicio creditorum* sotteso al regime speciale della compensazione di cui all'art. 56 L.F. ed il principio di cristallizzazione del patrimonio del debitore; -quanto al primo aspetto, ai sensi dell'art. 1713 c.c. l'obbligo di restituzione della banca in favore del cliente si origina con il pagamento da parte del terzo e, pertanto, atteso che tale obbligazione della banca verso il cliente è sorta successivamente alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L.F. nel registro delle imprese, difettano i presupposti per l'applicazione dell'art. 56 L.F. e, in particolare, il requisito dell'antiorità, giacché il credito della banca verso il cliente (conseguente all'anticipazione concessa) è sorto prima della presentazione della domanda di concordato, mentre il credito del cliente verso la banca sorge in corso di concordato, quando la banca riceve il pagamento dal terzo; - come correttamente rilevato in dottrina: *"pur ammettendo che i contrapposti crediti delle parti discendano da un unico complesso rapporto negoziale, ciò non vale a spiegare la professata inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 56 L. fall., né tantomeno l'inoperatività del principio di cristallizzazione dei crediti. L'unicità del rapporto*

negoziale non può annullare la differente caratterizzazione di crediti e debiti sorti prima o dopo la procedura concorsuale, né può legittimarne la reciproca elisione con effetto compensativo, derivandone altrimenti una inammissibile violazione della par condicio creditorum che non trova nella legge fallimentare alcuna plausibile giustificazione. La riscossione da parte della banca in corso di procedura di un credito che resta di titolarità del debitore in concordato se, per un verso, riduce il fabbisogno concordatario per effetto della corrispondente soddisfazione del credito della banca, per altro verso, riduce anche l'attivo concordatario destinandone una componente a beneficio esclusivo di un solo creditore (la banca) con pregiudizio per tutti gli altri"; -il principio di cristallizzazione del patrimonio del debitore trova valida applicazione anche nel concordato preventivo in forza degli artt. 45 e 168 L.F. e, coerentemente al preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo stesso è da ritenersi prevalente o comunque non derogabile dalla volontà delle parti; più precisamente: "Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 l. fall., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la "par condicio"; l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso; ma ciò può avvenire soltanto per il tramite

dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 l. fall." (in tal senso, Cass. civ. sent. n. 578 del 12/01/2007); -l'attrice aveva allegato e documentalmente provato la presentazione all'incasso le ricevute bancarie oggetto di causa, pur ricalcolando, (sulla base delle Ri.Ba. prodotte e delle date di presentazione in banca rispetto alla domanda di presentazione del ricorso ex art. 161 L. Fall) la somma effettivamente dovuta nel minor importo di euro 24.969,52.

Avverso la sentenza del Tribunale di Biella ha proposto tempestivo appello [redacted] S.p.a. che se ne duole, riproponendo tutte le proprie difese nel merito già esposte in primo grado ed esponendo in punto gravame che: -1. Nonostante l'esatto inquadramento in termini generali della categoria dei "contratti bancari c.d. autoliquidanti" e nonostante la corretta ricostruzione dei fatti, il Tribunale ha erroneamente valutato -aderendo a un indirizzo minoritario della giurisprudenza di merito e contrario all'orientamento univoco e tutt'ora attuale della giurisprudenza di legittimità- che la compensazione effettuata dalla [redacted] non poteva avvenire, così incorrendo nella violazione degli art. 56 L. Fall. e degli artt. 1241 ss. c.c., dell'istituto della compensazione impropria e dei principi della par condicio creditorum e della cristallizzazione della massa passiva; [redacted] ha sottolineato senz'altro di avere un proprio interesse ad incassare presso il terzo il credito del cliente di [redacted] s.r.l. (credito rappresentato dalle ricevute bancarie) per soddisfare il proprio credito verso [redacted] derivante dalla corrispondente erogazione già effettuata in favore di quest'ultima, ma di non avere un vero e proprio obbligo giuridico (come precisato dall'unanime giurisprudenza di legittimità, tra cui non solo Cass. n. 11524/2020 citata in sentenza, ma anche la successiva e più recente Cass. n. 26568/2020, nonché tutte le anteriori pronunce: "*in caso di mancato incasso del credito, l'unica conseguenza è la mancata riduzione (o eventualmente estinzione) dell'esposizione debitoria in conto corrente del cliente: costui, a sua volta, ha un evidente interesse a che la banca incassi il credito presso il terzo (per ridurre o estinguere il proprio debito), ma che, come sopra anticipato, non rientra nel sinallagma contrattuale, non comportando certo il mancato incasso della banca, conseguente al mancato pagamento del terzo, la propria liberazione dal debito sorto per effetto dell'anticipazione.*" (così a pag. 11 dell'atto di citazione in appello); -2. Sin dalla sentenza n. 7194/1997 - che tra le prime ha affrontato la

questione in esame – e in tutte le successive la Corte di Cassazione ha evidenziato che dal principio per cui l'ammissione ad una procedura concorsuale minore (come il concordato preventivo) non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti *“discende necessariamente che la prosecuzione attiene al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estende a tutte le clausole pattizie che lo regolano”*; sempre secondo quanto correttamente evidenziato dalla Corte di Cassazione (prov. del 15/06/2020 n. 11524), è *“inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale minore - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione al mandato all'incasso, ma con esclusione del patto (va ribadito, inscindibile rispetto a quel rapporto) della compensazione”* attraverso il mezzo tecnico della *annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca*”; ciò posto, è indubbia, in quanto accertata dallo stesso Giudice di prime cure, l'esistenza del patto di compensazione con cui, anteriormente all'apertura del concordato preventivo, è stato attribuito dalla [REDACTED] alla [REDACTED] il diritto di incamerare le somme riscosse all'esito dell'operazione di anticipazione effettuata, ragion per cui l'odierna appellante doveva ritenersi pienamente legittimata a trattenere, come ha fatto, le somme riscosse dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo; -3. In presenza di un patto quale quello stipulato tra la [REDACTED] e la [REDACTED] (art. 5 delle condizioni generali di contratto) ha luogo una compensazione c.d. *“impropria”*, mentre non vengono in considerazione le disposizioni sulla compensazione *“propria”* di cui agli artt. 1241 e ss. c.c., disciplinata in sede concorsuale dall'art. 56 L. Fall. con conseguente, manifesta inconferenza rispetto al *thema decidendum* delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Biella secondo cui la compensazione propria non sarebbe potuta avvenire; -4. La *“predeterminazione”* della fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria effettuata dalla Banca in forza di una pattuizione perfezionata prima della pendenza del concordato preventivo e volta a canalizzare il *“pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito”* rappresenta l'elemento distintivo che consente, anche sul piano della *par condicio creditorum*, di ritenere pienamente legittima la compensazione *de qua* tra crediti e debiti sorti da un unico rapporto negoziale; proprio una tale predeterminazione

negoziale pattuita dalle parti anteriormente alla pendenza del concordato rende inoperanti, nella specifica fattispecie in esame, tanto l'art. 56 L. Fall., quanto il principio della "cristallizzazione dei crediti"; -5. Si richiamano le difese svolte in primo grado e non esaminate dal primo Giudice, volte a fondare l'irrelevanza della questione sollevata da [REDACTED] s.r.l. in ordine all'inesistenza di una cessione del credito anticipato ma solo di un mandato all'incasso. Per i motivi esposti in estrema sintesi [REDACTED] ha radicato la presente fase processuale concludendo come sopra.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestiva si è costituita [REDACTED] in liquidazione e concordato preventivo, instando per il rigetto nel merito dell'appello proposto e per la conferma dell'impugnata sentenza. Secondo l'appellata, che ha comunque richiamato le difese già svolte aderendo alla prospettazione in diritto del primo Giudice, l'appellante non ha individuato correttamente l'oggetto di questa causa, che non riguarda l'applicabilità dell'art. 169 bis L. Fall. ma soltanto il diritto della banca di porre in essere una compensazione successivamente all'avvio della procedura, in deroga al principio della *par condicio creditorum* oltre che all'art. 56 L. F. [REDACTED] l. ha altresì ribadito l'inopponibilità alla procedura concorsuale del patto di compensazione, per carenza di data certa.

Precisate le conclusioni definitive come in premessa con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, è intervenuta in data 06.10.2022 la morte del procuratore di [REDACTED] avv. [REDACTED] ha determinato il verificarsi di un causa interruttiva di diritto del processo *ex* artt.301 e 299 c.p.c., prima della dichiarazione della quale è intervenuta, in prosecuzione, la costituzione dei nuovi difensori della società; ricostituitosi il contraddittorio con la valida rappresentanza processuale delle parti coinvolte, legittimamente difese, all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio sono state nuovamente precisate le conclusioni come in premessa e, all'esito, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

In fatto, sono pacifiche le seguenti circostanze.

Era in essere tra [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] un contratto di conto corrente, il n.18925 acceso nel 1993, al quale accedeva un fido continuativo autoliquidante

per complessivi € 150.000,00 che permetteva alla cliente l'anticipazione di fatture e/o ricevute bancarie entro l'importo predeterminato indicato, con regolazione di volta delle operazioni relative sul conto corrente.

Il contratto di conto corrente contiene, tra le condizioni generali, la clausola 5 che recita: *"L'Azienda di credito, in garanzia di qualunque suo credito verso il correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dall'Azienda di credito o pervengano ad essa successivamente. In particolar le cessioni di credito o le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore dell'Azienda di credito stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dell'Azienda di credito medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra l'Azienda di credito ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. L'azienda di credito ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – l'Azienda di credito darà prontamente comunicazione al Correntista".*

E' pure pacifico che la banca aveva anticipato a ██████████ s.r.l., prima dell'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo, ricevute bancarie relative a posizioni di terzi clienti della società, che vennero a scadenza dopo l'ammissione di ██████████ s.r.l. alla procedura concorsuale richiesta e che furono regolarmente onorate per l'importo complessivo di € 24.969,52 -somma accertata dal Tribunale di Biella, a fronte della somma inizialmente richiesta in giudizio, pari a € 25.287,19-.

Non si è fatto ricorso, nel caso di specie, al disposto dell'art.169 bis LF e quindi, per quanto qui interessa, i contratti bancari in essere tra ██████████ s.r.l. non sono stati né sciolti né sospesi in considerazione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Ancora, non è in discussione l'inquadramento delle operazioni di cui si discute nell'ambito delle anticipazioni bancarie autoliquidanti, con mandato all'incasso

delle ricevute bancarie il cui importo è stato oggetto di anticipazione conferito alla banca.

La questione oggetto di controversia, riproposta in questa sede negli stessi termini in cui è stata posta in primo grado, è pertanto concernente, previa verifica dell'opponibilità -contestata dall'appellata per asserita carenza di data certa- della clausola 5 alla procedura concorsuale, la legittimità del trattenimento da parte della banca, a fronte del maggior credito vantato verso la società, delle somme pagate da terzi a favore di ██████████ dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, relative a ricevute bancarie il cui importo la banca aveva anticipato prima (in base alla clausola negoziale prevedente l'operatività della compensazione in modo onnicomprensivo, quindi anche con riferimento alla compensazione cd impropria), oppure se la banca sia tenuta a versare quanto percepito alla società in concordato preventivo potendo richiedere e ottenere il soddisfacimento del proprio credito in sede concorsuale, in applicazione del principio della par condicio creditorum, senza possibilità di compensazione ex art.169, 56 LF di crediti della banca precedenti alla procedura con debiti sorti dopo, e comunque non ricorrendo i presupposti di cui agli art.1243 e 1853 c.c.

Il primo Giudice ha ritenuto di disattendere l'orientamento interpretativo di legittimità espresso ancora di recente sul punto, per fare riferimento alla posizione della giurisprudenza di merito prospettata come di segno opposto (in realtà non così uniforme come affermato rispetto alla tesi proposta).

In proposito si osserva quanto segue.

-Opponibilità - Data certa

La parte appellata lamenta la mancanza di data certa opponibile alla procedura concorsuale del patto di compensazione, contenuto alla clausola 5 del contratto di conto corrente del 9.2.1993 (sulla qualificazione giuridica della clausola in esame non vi è invece alcuna contestazione tra le parti).

La questione si può porre solo nei confronti della procedura concorsuale, non nei confronti della società in liquidazione che non è terza rispetto al rapporto controverso, essendone parte contraente.

Il rilievo è comunque destituito di fondamento.

Ai sensi dell'art.2704 c.c. l'opponibilità della scrittura che si teorizza non avente data certa che, nel caso di specie, è il contratto di conto corrente contenente il patto di compensazione, può essere correlata alla verifica di un fatto che

stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento: nel caso di specie è pacifico, perché è il presupposto dell'azione introdotta da [REDACTED] nella duplice veste di società in liquidazione e in concordato preventivo, che vi sono state anticipazioni degli importi di ricevute bancarie, per complessivi € 25.287,19 (che è l'importo originariamente richiesto ma i pagamenti dei terzi "anticipati" sono stati accertati in € 24.969,52 all'esito del giudizio di primo grado), effettuate dalla banca a favore della società prima dell'ammissione della società stessa al concordato preventivo, e che dette ricevute bancarie sono state poi onorate dai clienti terzi della correntista alle scadenze, dopo l'ammissione di questa alla procedura concorsuale.

E' pertanto evidente l'anteriorità del contratto di conto corrente -e del conto anticipi accessorio ad esso-, e non può essere considerata in modo difforme dal contesto negoziale in cui è inserita la clausola contenente il patto di compensazione, non essendovi motivi, prima di tutto documentali, per affermare la giustificatezza dell'esame separato della clausola rispetto al contesto negoziale in cui si inserisce -nulla nel testo scritto del contratto permette anche solo di ipotizzare interpolazioni e/o aggiunte successive: si tratta di un modulo in cui le condizioni generali sono prestampate e non emergono interpolazioni e/o alterazioni di altro tipo sul modulo stesso-.

Il rilievo di [REDACTED] s.r.l. è pertanto inammissibile, quanto alla società in liquidazione, e destituito di fondamento quanto al concordato preventivo.

-Esistenza del diritto della banca a trattenere l'importo riscosso e, in ipotesi affermativa, su che presupposti

Appare opportuno chiarire che cosa si intenda per compensazione impropria o atecnica, dato che è a questa fattispecie che la banca fa riferimento per giustificare la modalità operativa sul conto corrente in essere con [REDACTED] fondante il trattenimento delle somme pagate dai terzi clienti della società in relazione a ricevute bancarie anticipate da [REDACTED] ma dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo della correntista.

La definizione emerge in modo chiaro nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Con il provvedimento n.33872/2022 la Corte di legittimità ha chiarito che *"In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si*

risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti...” (nella fattispecie esaminata la Corte di Cassazione ha tratto dalla definizione data la conseguenza che “il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”). Già nel provvedimento n.4825/2019 la Corte aveva ancor più chiaramente affermato che “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione “impropria”, pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione “propria”, non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (Nella specie, veniva in rilievo il caso di una dipendente che aveva dato in garanzia il proprio TFR per ottenere un prestito da una società la quale, dopo le dimissioni della lavoratrice, aveva chiesto il versamento del detto TFR al datore di lavoro che, però, aveva rifiutato, eccependo, in parziale compensazione, il suo credito verso la medesima dipendente avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso da essa dovuta perché dimessasi in tronco; la S.C., enunciando il principio massimato, ha cassato la decisione di appello che, applicando l'art. 1248 c.c., aveva accolto la domanda della società cessionaria)”. Dai rilievi che precedono consegue che, ove l'apprensione da parte della banca dei pagamenti effettuati dai terzi debitori di ██████████ s.r.l. relativi all'adempimento alla scadenza di ricevute bancarie anticipate alla creditrice dalla banca stessa si debba qualificare come compensazione impropria, non potrebbero trovare applicazione gli art.1241 e s. c.c. e nemmeno l'art.56 l.f. richiamato dall'art.169 l.f., che presuppone il sussistere dei presupposti di applicazione della compensazione propria, maturati prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Della qualificazione giuridica dei pagamenti di ricevute bancarie o fatture anticipate dalla banca alla correntista si è occupata, in modo approfondito, la Corte di Cassazione con la sentenza n.11524/2020 (richiamata dal Tribunale di Biella per prenderne le distanze). Pure se la Corte di Cassazione si è pronunciata su una fattispecie diversa rispetto a quella sub iudice, perché è intervenuta in un caso in cui i contratti bancari in corso erano stati sciolti ex art.169 bis LF, ricostruisce e approfondisce nella motivazione, con pronuncia effettuata nell'interesse della legge ex art.363 c.p.c. pur essendo il ricorso per cassazione inammissibile, profili di diritto di sicura rilevanza anche per la soluzione della presente controversia.

La Corte individua come principi di diritto i seguenti: *“In tema di concordato preventivo, l'art. 169 bis l.fall. è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione”*; *“In tema di concordato preventivo, l'art. 169 bis l.fall. è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso ed annesso patto di compensazione, fino a quando la banca, nell'anticipare al cliente l'importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo nei confronti dei terzi, non abbia raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti”*. Nella sentenza si precisa in motivazione, con un'articolazione argomentativa in diritto che questa Corte d'Appello ritiene totalmente condivisibile, quanto segue.

Premesso che l'art.169 bis l.f. non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria obbligazione (trovando conferma di ciò nella disciplina dettata per la fattispecie dall'attuale codice della crisi d'impresa), si pone la questione *“che ha formato oggetto del presente procedimento (ma che caratterizza la maggior parte del contenzioso su tale materia), se l'art. 169 bis legge fall. sia o meno applicabile ai contratti di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, c.d. linee di credito autoliquidanti, e, in particolare, se lo scioglimento possa o meno eventualmente investire quelle operazioni di anticipazione nelle quali la banca, anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo, abbia già effettuato la*

propria erogazione a favore del cliente, mentre la riscossione del credito a copertura della anticipazione sia avvenuta successivamente. ... Va, preliminarmente, osservato che generalmente la linea di credito c.d. autoliquidante consta di un contratto-quadro che disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, ... o con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione. Non vi è dubbio che con riferimento al contratto-quadro, non sussistano elementi ostativi allo scioglimento del contratto ex art. 169 bis legge fall. atteso che, fino a quando non venga meno il rapporto contrattuale esistente tra le parti, la banca è tenuta ad erogare le anticipazioni su fatture o ricevute bancarie o titoli di credito, a tempo determinato o indeterminato, e fino al tetto massimo convenuto tra le parti. Pertanto se il "fido" concesso, nei precisi termini sopra illustrati, non è ancora stato interamente utilizzato, la banca è tenuta (fino al limite pattuito) ad erogare il credito in coincidenza con la presentazione delle fatture (o altri documenti commerciali) e l'obbligazione dello stesso istituto non può quindi ritenersi interamente eseguita, con la conseguenza che tale rapporto è suscettibile di scioglimento. A conclusioni diverse deve, invece, addivenirsi con riferimento alle operazioni di anticipazione già eseguite in esecuzione del contratto quadro in un periodo anteriore all'apertura del concordato preventivo, a fronte delle quali la banca non abbia ancora incassato il credito. In proposito, deve distinguersi l'ipotesi in cui, all'atto dell'anticipazione, il debitore proponente avesse ceduto in garanzia pro solvendo un proprio credito verso terzi, da quella in cui avesse conferito alla banca il mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, venendo in considerazione due distinti istituti giuridici soggetti ad una diversa disciplina (seppur in entrambi i casi, come sarà approfondito nel corso delle trattative, la banca non è tenuta a restituire le somme incassate). In particolare, la cessione di credito a scopo di garanzia (come detto, pro solvendo), ha un'immediata efficacia traslativa del credito ceduto dal cliente della banca, la quale, essendone divenuta già titolare al momento dell'erogazione dell'anticipazione, potrà disporre come meglio crede e quindi trattenersi le somme che incasserà dal terzo. Ove ricorra tale fattispecie, l'eventuale pattuizione di un patto di compensazione ... è del tutto irrilevante, atteso che il diritto della Banca di incamerare le somme incassate dal terzo non deriva dal patto di compensazione, ma dalla acquisita titolarità, a monte, del credito. Non

vi è dubbio che, in relazione a quanto sopra illustrato, in caso di anticipazione contro cessione di credito, gli effetti dell'operazione si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo e non si pone quindi neppure la questione della "pendenza" del singolo contratto di anticipazione bancaria. Nel caso, invece, di anticipazione bancaria con mandato all'incasso e patto di compensazione, non può parimenti ritenersi "pendente" la singola operazione di anticipazione, avendo la banca, con l'erogazione della somma al cliente, già compiutamente eseguito la propria prestazione. Né la previsione a favore della Banca di un mandato all'incasso, con patto di compensazione, consente di ritenere che la banca sia tenuta ad una "prestazione aggiuntiva" che rientri nel sinallagma contrattuale. In realtà, trattandosi di mandato "in rem propriam" esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione di garanzia, a copertura della somma anticipata dalla banca, l'attività di incasso della banca, attiene soltanto alla modalità di soddisfazione del proprio credito. La banca ha senz'altro un proprio interesse, è "onerata" ad incassare presso il terzo il credito dal cliente, se intende soddisfare, a sua volta, il proprio credito, ma non ha un obbligo giuridico, tanto è vero che, in caso di mancato incasso del credito, l'unica conseguenza è la mancata riduzione (o eventualmente estinzione) dell'esposizione debitoria in conto corrente del cliente: costui, a sua volta, ha un evidente interesse a che la banca incassi il credito presso il terzo (per ridurre o estinguere il proprio debito), ma che, come sopra anticipato, non rientra nel sinallagma contrattuale, non comportando certo il mancato incasso della banca, conseguente a(l) mancato pagamento del terzo, la propria liberazione dal debito sorto per effetto dell'anticipazione. In ogni caso, anche ove si volesse ritenere che l'attività di incasso dei crediti del cliente verso i terzi rientrasse tra le obbligazioni della banca, si tratterebbe comunque di una prestazione di natura accessoria, non idonea ad incidere sulla nozione di compiuta esecuzione della prestazione ..." (l'evidenziazione in grassetto è della scrivente). La Corte dà quindi rilievo alla normativa all'epoca non ancora entrata in vigore costituente il corpus del codice della crisi d'impresa, per sottolineare il carattere innovativo per la questione sub iudice, del disposto dell'art.97 c.c.i.i. incidente direttamente sui contratti di finanziamento bancario e in particolare sulle le c.d. operazioni autoliquidanti e i rapporti delle medesime con la procedura di concordato preventivo e per evidenziare che la modifica così

apportata alla disciplina delle “operazioni c.d. autoliquidanti rafforza ancora di più il convincimento che, invece, secondo il quadro normativo attualmente esistente” quello applicabile al caso di specie, “**la Banca, con l'erogazione dell'anticipazione al cliente, ha compiutamente eseguito la sua prestazione. ... Si pone, a questo punto la problematica se ..., la banca, una volta incassato il credito del cliente, sia obbligata o meno a restituire le somme al debitore proponente, allorquando esista una pattuizione che consente alla Banca il diritto di ritenere le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto. Sul punto, va osservato che questa Corte ha più volte statuito che" in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista -successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che nè l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, nè gli organi concorsuali - ove alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)". (Cass. n. 17999 del 01/09/2011; vedi anche Cass. n.3336/2016; Cass. n. 2539/1998; Cass. n. 1997 n 7194; Cass. n. 4205/01). In particolare, la sentenza n. 7194/1997, che tra le prime ha affrontato la questione in oggetto, ha evidenziato che dal principio che l'ammissione ad una procedura concorsuale minore non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti «discende**

necessariamente che la prosecuzione attiene al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estende a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con le quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di "incamerare le somme riscosse". Il patto, infatti, è essenzialmente interdipendente al negozio di credito connesso al mandato a riscuotere, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi. In simile prospettiva, però, risulta inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale minore - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione al mandato all'incasso, ma con esclusione del patto (va ribadito, inscindibile rispetto a quel rapporto) della c.d. "compensazione" attraverso il mezzo tecnico della annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca». Tale impostazione giuridica - che focalizza l'attenzione sul collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, così rivelando la causa concreta di tutta l'operazione, di talchè in assenza del patto in oggetto la stessa operazione non sarebbe mai stata posta in essere - consente di cogliere la ragione per cui, in presenza del patto di compensazione, non può ritenersi operante il principio di "cristallizzazione" dei crediti. Infatti, proprio perché in virtù del collegamento esistente tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, può fondatamente ritenersi che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origine da un unico, ancorchè complesso, rapporto negoziale, in una tale eventualità, è configurabile la c.d. compensazione impropria, e non quindi la compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ. (disciplinata nella procedura fallimentare dall'art. 56 legge fall) che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti. In particolare, in caso di compensazione impropria, la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la

compensazione in senso tecnico giuridico (vedi Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019). Dunque, ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale - ed è proprio il caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall'inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito - non trova applicazione l'art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza. L'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto corrente" (le evidenziazioni in grassetto sono della scrivente), mentre sarebbe diversa la soluzione ove il patto di compensazione non fosse stato stipulato.

Secondo la ricostruzione giuridica offerta dalla Corte di Cassazione, che appare pienamente condivisibile, si deve affermare che in ipotesi di continuazione dei rapporti bancari già facenti capo alla correntista dopo la sua ammissione ad una procedura concorsuale minore, nel caso di anticipazioni autoliquidanti, regolate su conto corrente prevedente il patto di compensazione ed effettuate dalla banca prima dell'ammissione della correntista alla procedura di concordato preventivo (per quello che qui interessa), la riscossione degli importi delle ricevute bancarie già anticipate, versati dai terzi debitori della società in concordato preventivo alla banca dopo l'apertura della procedura concorsuale, può essere legittimamente effettuata dalla banca senza necessità di riversare gli importi stessi alla destinataria del pagamento ma portandoli in compensazione con la posizione debitoria della stessa verso l'istituto di credito. La preesistenza del patto di compensazione consente cioè alla banca, mandataria all'incasso degli importi indicati, di effettuare la compensazione impropria tra crediti e debiti che hanno origine dallo stesso rapporto bancario, che sostanzialmente si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, senza che operino le disposizioni che regolano la compensazione propria e gli art.169 e 56 l.f., che alla compensazione propria fanno riferimento.

Non vi è in tal caso violazione della par condicio creditorum né del principio di cristallizzazione del debito al momento di apertura della procedura concorsuale,

perché, appunto, la riscossione con compensazione impropria è correlata unitariamente alla precedente anticipazione degli importi corrispondenti a favore della società, correntista, effettuata sulla base di un rapporto giuridico unitariamente regolato con la previsione di compensazione, rispetto al quale la banca ha effettuato la propria prestazione, quantomeno principale, anticipando gli importi delle ricevute bancarie o fatture prima della loro scadenza.

Non si ritiene condivisibile la diversa impostazione giuridica seguita dal Tribunale di Biella e non si ritiene in particolare possa essere valorizzata, nel contesto delineato, l'obbligazione della banca di provvedere all'incasso alla scadenza, perché si tratta di un'attività non obbligatoria, svolta dalla banca anche nel proprio interesse e non tale da incidere significativamente sul sinallagma contrattuale sostanzialmente rappresentato, a carico della banca, dalla prestazione di anticipazione a fronte della possibilità di recupero dell'importo stesso alla scadenza del titolo anticipato (si noti che anche il testo attuale dell'art.97 c.c.i.i. che qualifica, innovativamente per quanto rilevato condivisibilmente dalla Corte di Cassazione, anche la prestazione di riscossione come prestazione principale, sancisce il diritto del finanziatore di trattenere le somme rimosse fino all'ammontare degli importi anticipati, pur se limitatamente al periodo specificamente indicato).

L'appello è pertanto fondato e la domanda di restituzione azionata da [REDACTED] s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, è infondata.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate deve essere riformata la sentenza del Tribunale di Biella in data 16.9/6.10.2021, con rigetto della domanda proposta da [REDACTED] s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo.

Spese processuali

L'attribuzione delle spese processuali dei due gradi di giudizio deve seguire il principio di soccombenza, non essendovi motivo alcuno per una compensazione anche solo parziale delle stesse -la sentenza della Corte di Cassazione condivisa e sopra esaminata è del 2020 ma l'orientamento interpretativo già espresso in precedenti pronunce dalla Corte Suprema era già nello stesso senso quando, come nel caso di specie, fosse stata stipulata un'anticipazione autoliquidante con patto

di compensazione, rilevante in presenza di mandato all'incasso invece che di cessione del credito-.

Per la liquidazione delle spese dei due gradi si fa riferimento alla normativa vigente in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta in primo grado e nella presente fase processuale e della complessità della controversia (che consiglia di fare riferimento ad importi prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento). Si quantifica il dovuto come segue: per il primo grado € 919,00 per la fase di studio € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, per complessivi € 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge; per il secondo grado € 1.134,00 per la fase di studio 921,00, € per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge e oltre € 355,50 per anticipazioni.

██████████ s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, deve essere altresì condannata a restituire alla banca gli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 32.224,14, oltre interessi nella misura legale dal 24.3.2022 al saldo.

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Banca ██████████ per essa ██████████ quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Tribunale di Biella n. 836/2021 pubblicata in data 06.10.2021 e notificata il giorno successivo, nei confronti di ██████████ S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del liquidatore volontario e del liquidatore giudiziale

ogni contraria istanza disattesa:

-accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Biella, rigetta la domanda proposta da ██████████ s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore volontario e del liquidatore giudiziale;

-condanna ██████████ s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore volontario e del liquidatore giudiziale, al rimborso delle spese processuali dei due gradi a favore di Banca ██████████ e, per essa ██████████ quale mandataria, in persona del legale rappresentante

pro tempore, che liquida per il primo grado in complessivi € 5.077,00, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e per il secondo grado in complessivi € 3.966,00, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e oltre € 355,50 per anticipazioni;

-condanna [REDACTED] s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore volontario e del liquidatore giudiziale, a restituire alla Banca [REDACTED] e, per essa [REDACTED] quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 32.224,14, oltre interessi nella misura legale dal 24.3.2022 al saldo

Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino nella camera di Consiglio del 21.4.2023

Il Presidente

Il Consigliere Relatore
dott. Tiziana Maccarrone

dott. Emanuela Germano Cortese